

(N. 1639)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(REALE)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 APRILE 1966

Termine di prescrizione dei buoni ordinari del Tesoro

La prescrizione dei buoni ordinari del Tesoro è tuttora regolata dall'articolo 1 della legge 4 aprile 1856, n. 1560, (esplicitamente richiamato nell'articolo 563 del Regolamento per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, a sua volta citato nell'articolo 591 — primo comma — delle Istruzioni generali sui servizi del Tesoro), il quale stabilisce che i buoni del Tesoro, tanto all'ordine quanto al portatore, saranno prescritti quando il pagamento non sia reclamato durante venticinque anni a partire dal giorno della loro scadenza.

Col Codice civile 1942 vennero, invero, ridotti i termini della prescrizione ordinaria trentennale a dieci anni, ma l'articolo 2946 dello stesso Codice fece salvi i casi in cui la legge precedente disponeva diversamente, per cui per i buoni ordinari del Tesoro si è continuato ad applicare la prescrizione venticinquennale.

Ora, se alle mutate esigenze dei tempi si è adeguata la norma generale, non sembra che possa procrastinarsi l'aggiornamento della norma speciale che regola la prescrizione dei buoni ordinari del Tesoro.

Il provvedimento proposto oltre a rispondere ad un'imprescindibile necessità di ordine logico nel campo dell'uniformità dei principi informatori della legislazione, si concreterebbe in pratica, in uno snellimento del servizio ed in una economia nelle spese generali dell'amministrazione dello Stato.

È stato pertanto predisposto l'unito disegno di legge, il cui articolo 1 riduce a dieci anni il termine della prescrizione dei buoni ordinari del Tesoro.

Con l'articolo 2 del provvedimento medesimo si ha riguardo alle prescrizioni che saranno già in corso all'entrata in vigore della nuova legge. Per esso i buoni emessi anteriormente a tale data verrebbero a prescrivere col decorso di dieci anni dall'entrata in vigore della nuova legge, sempre che non vengano a prescrivere, ai sensi della vecchia legge, prima di questo termine.

Si accoglie così il principio generale a cui è informato l'articolo 252 delle disposizioni per l'attuazione del vigente Codice civile in riguardo all'esercizio dei diritti sorti anteriormente ed alle prescrizioni e usucapioni in corso all'atto dell'entrata in vigore della nuova legge che ne riduce i termini.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

A modifica dell'articolo 1 della legge 4 aprile 1856, n. 1560, i buoni ordinari del Tesoro si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni a partire dal giorno della loro scadenza.

Art. 2.

Per i buoni ordinari del Tesoro scaduti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, la prescrizione si compie con il decorso di dieci anni a partire dal giorno dell'entrata in vigore della legge stessa, purchè, a norma della legge precedente, non vengano ad estinguersi prima di tale termine.